



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 11-11-2008

Prot. n. 2219/U-MC/08

Circ. n.179/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Garante per la privacy - Autorizzazioni generali al trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario - avvenuto rilascio nuove autorizzazioni - provvedimento di semplificazione relativo al trattamento di dati per finalità amministrative e contabili - linee guida per periti e consulenti tecnici - novità introdotte dal decreto-legge n. 112/2008 (cd "decreto competitività")

Con la presente si comunica a tutti gli interessati l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una serie di provvedimenti in tema di privacy e modalità di trattamento e conservazione dei dati personali di interesse per gli Ordini professionali ed i liberi professionisti.

Si tratta, in particolare,:

- 1) delle nuove Autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- 2) del provvedimento Garante privacy 19 giugno 2008 di semplificazione del trattamento di dati per finalità amministrative e contabili;
- 3) delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali per consulenti tecnici e periti ausiliari dell'autorità giudiziaria;
- 4) delle novità in tema di documento programmatico sulla sicurezza e di notificazione introdotte dal cd "decreto-competitività" (d.l. n. 112/2008, come convertito dalla l. 133/2008).

Tutti questi provvedimenti sono legati dalla finalità di semplificare e rendere più agevole e meno gravoso per gli operatori interessati l'obbligo di attuazione della normativa sulla privacy in

materia di custodia e messa in sicurezza dei dati personali altrui posseduti ed utilizzati nella propria attività.

Al Garante per la protezione dei dati personali ed al Legislatore, infatti, erano giunte varie sollecitazioni – specie da parte delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti – per modificare ed alleggerire alcuni adempimenti imposti dal Codice della privacy (su cui v., tra le varie, le circolari CNI n. 328/2003, n. 4/2006 e n. 53/2006) ritenuti troppo complessi ed onerosi rispetto alle garanzie per gli interessati.

Il Garante, a seguito di una analisi della problematica e di una ricognizione delle metodologie seguite nelle prassi, ha ritenuto che alcune modalità di applicazione degli obblighi imposti dal Codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) fossero basate su approcci di tipo formale e burocratico, per cui era necessario individuare delle soluzioni innovative per semplificare taluni adempimenti, in modo particolare per ciò che riguarda l'informativa agli interessati, il consenso e le misure di sicurezza.

AUTORIZZAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Sul supplemento ordinario alla G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 sono state pubblicate le nuove Autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (in totale sono sette) che il Garante per la privacy ha approvato in sostituzione di quelle scadute (su cui v. la circolare CNI n. 110 del 28/9/2007).

Si ripete che trattasi di quei provvedimenti di carattere generale, adottati d'ufficio dal Garante per la protezione dei dati personali, con cui si consente ad una serie di soggetti privati di trattare nella propria attività dati sensibili e giudiziari senza dover richiedere ed ottenere singoli e puntuali provvedimenti di autorizzazione da parte dell'Autorità Garante stessa.

Le nuove Autorizzazioni, aventi per loro natura carattere provvisorio, sono efficaci dal 1 luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009, salvo eventuali modifiche.

In particolare, risultano di interesse per gli iscritti e gli Ordini provinciali soprattutto l'Autorizzazione n. 1/2008 ("Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro"), l'Autorizzazione n. 4/2008 ("Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti"), e l'Autorizzazione n. 7/2008 ("Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici”), che vengono per comodità trasmesse in allegato.

Queste e le altre Autorizzazioni datate 19 giugno 2008 sono comunque rinvenibili, oltre che sulla G.U., anche sul sito Internet del Garante (www.garanteprivacy.it).

IL PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY 19 GIUGNO 2008

Sulla G.U., s.g., n. 152 del 1 luglio 2008 è stato pubblicato il Provvedimento 19 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati personali intitolato “Semplificazioni rispetto a trattamenti di dati per finalità amministrative e contabili”.

L’Autorità Garante ha inteso quindi dettare ai titolari del trattamento in ambito privato e pubblico (in particolare piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani) delle linee guida interpretative per semplificare l’informativa agli interessati rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all’adempimento di obblighi contrattuali.

Emblematico il suggerimento di ricorrere ad un’unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché in occasione di ciascun contatto con gli interessati.

Anche per ciò che concerne la necessità del consenso del soggetto a cui i dati si riferiscono, il Garante ha sottolineato che il consenso non è necessario in una serie di casi in cui il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o normativi o comunque per ordinarie finalità amministrative e contabili, oppure quando i dati trattati provengono da registri od elenchi pubblici o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell’interessato (lettere a) e b) del punto 3 del provvedimento citato).

Inoltre, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, il Garante per la privacy ha introdotto un’ulteriore, nuova ipotesi in cui il consenso non va richiesto: il titolare del trattamento in ambito privato che abbia già venduto un prodotto o prestato un servizio, può utilizzare senza il consenso il recapito di posta cartacea fornito dall’interessato “ai fini dell’invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

Ciò rispettando una serie di garanzie a favore del soggetto interessato, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento e in maniera gratuita ed agevole a tale attività promozionale (punto 6 del provv. 19 giugno 2008).

Per la puntuale cognizione delle semplificazioni relative all'obbligo di informativa e al consenso si rinvia alla lettura del Provvedimento 19 giugno 2008.

DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2008 N. 46 DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Con la deliberazione 26 giugno 2008 n. 46 ("Linee guida in materia di trattamenti dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero"), pubblicata nella G.U., s.g., n. 178 del 31 luglio 2008, il Garante per la privacy ha inteso fornire orientamenti utili ai consulenti tecnici e ai periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero in relazione al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa.

E' ovvio, infatti, che anche per i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza consulenti e periti del giudice, si applicano le disposizioni del Codice della privacy (art. 47) relative ai trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari "per ragioni di giustizia".

La deliberazione 26 giugno 2008 n. 46 individua quindi linee guida e prescrizioni in tema di conservazione e cancellazione dei dati, misure di sicurezza, incaricati, rivolte - si badi bene - anche ai consulenti tecnici di parte (v. allegato).

LE NOVITA' DEL DECRETO COMPETITIVITA'

Il decreto - legge 25 giugno 2008 n. 112 (cd "decreto-competitività"), come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U., s.g., 21 agosto 2008 n. 195, ha introdotto delle importanti novità in tema di documento programmatico sulla sicurezza (DPS) e notificazione del trattamento.

Per capire in cosa consiste il documento programmatico sulla sicurezza si vedano le precedenti circolari CNI n. 328/2003, 356/2004, 368/2004, 428/2005 e 496/2006.

L'art. 29 del d.l. n. 112/2008 ha quindi modificato gli articoli 34, 38 e 44 del decreto legislativo 30 giugno 2008 n. 196 (cd Codice della privacy).

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 34 del d.lgs. n. 196 è ora stabilito che l'obbligo di redigere e conservare un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (DPS) viene ad essere sostituito da una autocertificazione (con cui si dichiara di trattare solamente tali dati e in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte), *per tutti coloro che trattano soltanto dati non sensibili e che come unici dati sensibili trattano quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dell'adesione ad organizzazioni sindacali e di carattere sindacale* (in allegato).

Inoltre – in relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, *liberi professionisti* ed artigiani, il Garante per la privacy individuerà ulteriori modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) del Codice della privacy.

Tale provvedimento di semplificazione, da aggiornare periodicamente, in sede di prima applicazione è previsto che venga adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 112/2008.

Come si vede, dopo numerosi rinvii, l'obbligo di redazione del DPS, *in ben determinati casi e qualora il trattamento effettuato non coinvolga dati personali sensibili* (su cui v. la lettera d) del primo comma dell'art. 4 d.lgs 196/2003) viene ad essere accantonato in favore di una ben più semplice autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), in cui si dichiara di rispettare le altre misure di sicurezza imposte dalla legge.

Riguardo la notificazione del trattamento dei dati personali, l'art. 29, comma 4, del d.l. n. 112/2008 ha sostituito il comma 2 dell'art. 38 del Codice della privacy, prevedendo espressamente quali siano le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire al Garante, utilizzando il modello disponibile per via telematica sul sito Internet del Garante stesso (in allegato).

La notificazione adesso deve contenere tutte e soltanto le informazioni ivi citate (le coordinate identificative del titolare del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante, le finalità del trattamento, una descrizione della categoria di persone

interessate, ecc.) ed è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante.


Il Garante per la privacy ha tempo due mesi per adeguare il modello per la notificazione del trattamento alle prescrizioni di cui all'art. 29, comma 4, cit.

Una ulteriore modifica riguarda il trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione Europea (art. 44 del d.lgs. 196/2003).


In conclusione, occorre prendere nota di tutto il pacchetto di misure in tema di privacy qui segnalate in quanto, dietro l'apparente complessità, mirano a semplificare ed alleggerire il lavoro di quanti (liberi professionisti, personale dei Consigli degli Ordini, società), trattando dati personali altrui nella propria attività, sono tenuti a rispettare una serie di accorgimenti per tutelare e rettamente conservare i dati e le informazioni possedute.

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario e auspicando la massima diffusione presso gli iscritti della presente circolare, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)



ALLEGATI:

- 1) Autorizzazione Garante Privacy n. 1/2008;
- 2) Autorizzazione Garante Privacy n. 4/2008;
- 3) Autorizzazione Garante Privacy n. 7/2008;
- 4) Provvedimento Garante Privacy 19 giugno 2008;
- 5) Deliberazione Garante Privacy 26 giugno 2008;
- 6) Art. 29 d.l. 112/2008 (come convertito dalla l. 133/2008).

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 19 giugno 2008.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2008).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) *Ambito di applicazione.*

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);
- b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;

l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:

- c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
- d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
- e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera b).

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
- b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
- c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);

- d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
- e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
- f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
- c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
- d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;
- f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del

datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;

- g) per garantire le pari opportunità;
- h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

4) *Categorie di dati.*

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

- a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
- b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
- c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

5) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di

lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

8) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

- a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
- b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;
- c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni;

- d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'*handicap*, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2008

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

08A04911